



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 – Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.4442185
www.comune.castiglioneconsentino.cs.it – comunicazioni@comune.castiglioneconsentino.cs.it

Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica - Ambiente - Territorio

Prot. n° 11597/Tit. I/Clas. 8

19 dicembre 2018

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019

(art. 11 L. 9.12.1998 n. 431)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006 con la quale si è stabilito il 31 dicembre, quale termine ultimo entro il quale i comuni devono annualmente emanare, a pena di decadenza, l'avviso pubblico per l'aggiornamento delle graduatorie degli aspiranti all'assegnazione del contributo relativa al fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Visti:

- l'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431;
- la legge regionale n. 1 dell'11.01.2006, art. 9, comma 5;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27.03.2006;

RENDE NOTO

Che a partire dal 20 dicembre 2018, data di pubblicazione del presente bando e fino al 18 febbraio 2019, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili erogate dalla Regione Calabria.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2018 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza:

- 1 a) cittadinanza italiana;
- 1 b) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
- 1 c) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;

in questo caso, per come previsto dal comma 13 art. 11 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in Legge 6/08/2008 n. 133, ai fini del riparto del fondo i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti dal comma 4 del medesimo art. 4 devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero 5 anni nella medesima regione;

2. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

3. Residenza nel Comune di Castiglione Cosentino, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;

4. Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

5. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;

6. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;

7. Patrimonio mobiliare non superiore ad Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
8. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad €. 17.000,00.
9. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A: Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS;
Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 14%

FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad €. 15.000,00

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore

ad

€. 17.000,00;

Incidenza Canone / Valore ISE non inferiore al 24%

10. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

11. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 10. non sono tra loro cumulabili.

12. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

13. Non sono efficaci:

- a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell'anno 2018 (riferita ai redditi percepiti nel 2017) al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2018, al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Assistente Sociale o da altra struttura demandata dal Comune.

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000:

FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00;

FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00.

2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

6. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Castiglione Cosentino, distribuiti presso l'Ufficio Tecnico Urbanistico – P/zza V.Veneto 16 o scaricabili dal sito www.comune.castiglionecosentino.cs.it e presentate all'Ufficio protocollo del Comune dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00,.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio del 18 febbraio 2019 all'Ufficio Protocollo del Comune – P/zza V. Veneto n. 16 – nei giorni e negli orari sopra citati.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Urbanistica -

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2018 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente solo ed esclusivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.

L'Amministrazione nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In particolare l'Amministrazione si riserverà di chiedere, in qualsiasi momento le copie delle ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali è stato erogato il contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

In presenza di uno dei seguenti casi :

- somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
- somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo
- somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%

Il Comune, prima dell'erogazione del contributo:

- verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata
- esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef
- procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod. ed int. il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Ufficio Tecnico del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della L. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Castiglione Cos., il Responsabile dell'Ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Geom. Giglio Anacleto, responsabile del Ufficio Tecnico settore Urbanistica – territorio e Ambiente (Tel. 0984/442007 0984/442775).

Castiglione Cosentino 19 dicembre 2018

f.to

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Settore Urbanistico-Ambiente e Territorio
Geom. Giglio Anacleto**